



**N. 2330**

*Errata corrige*

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)**

**e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2021**

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

*L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al disegno di legge recante delega al Governo in materia di contratti pubblici è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2021 e si intende inserita nell'Atto Senato 2330 dopo l'analisi tecnico-normativa, da pag. 12.*

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

**Provvedimento:** Schema di disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici".

**Amministrazione competente:**

**Referente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:** Ufficio legislativo.

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Articolo unico ("Delega in materia di contratti pubblici") contiene una delega al Governo, da esercitare con uno o più decreti legislativi al fine di adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Per tale finalità l'articolo detta i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo per l'esercizio della citata delega.

Tale previsione è il frutto della volontà del Governo di intervenire sul codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso una legge delega, che consente una più approfondita e meditata rivisitazione del suddetto codice rispetto ad interventi normativi di urgenza che si sono succeduti nel tempo, di seguito illustrati, dopo l'entrata in vigore del medesimo codice. Si è ritenuto che lo strumento di una legge delega sia il più adatto per consentire il superamento di alcune problematiche acuitesi, nel corso del triennio 2018-2020, a seguito di importanti interventi sulla normativa primaria e secondaria, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del decreto legislativo n. 50/2016. L'obiettivo principale che si pone l'intervento normativo è soprattutto quello fornire agli operatori del settore testi normativi caratterizzati da regole chiare e sintetiche attraverso una drastica riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici ponendo, in tal modo, fine all'ipertrofia legislativa, e la conseguente ipertrofia documentale, che ha subito la disciplina degli appalti pubblici negli ultimi anni. I decreti legislativi consentiranno anche di armonizzare la disciplina interna con la giurisprudenza della Corte di giustizia e di risolvere le procedure di infrazione che hanno riguardato il predetto codice.

**1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

L'intervento regolatorio si prefigge di:

a) garantire l'efficienza del sistema dei contratti pubblici;

b) procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza;

c) eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano applicativo, anche riducendo il ricorso alla normazione di secondo livello.

Peraltro, nel corso dell'ultimo triennio si sono succeduti numerosi provvedimenti che sono trasversalmente intervenuti nella materia dei contratti pubblici sia a regime sia in funzione derogatoria. Si fa riferimento, in particolare:

- al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", che ha sospeso le disposizioni del codice più controverse e ha dettato disposizioni semplificatorie per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;
- al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che ha prorogato alcune disposizioni del precedente decreto e apportato ulteriori modifiche al codice;
- al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

A seguito di tali interventi si è resa necessaria una complessiva rivisitazione dell'intero codice dei contratti pubblici.


Si rappresenta che una delle principali criticità da affrontare è rappresentata dai tempi dilatati per la realizzazione di opere pubbliche che può essere superata anche attraverso una revisione del codice dei contratti pubblici che ne implementi l'efficienza e che sia in grado anche di ridurre, aumentandone contestualmente la professionalizzazione, il numero delle stazioni appaltanti (dagli ultimi dati ANAC risulta che il numero complessivo delle stazioni appaltanti che effettuano gare (considerati sia il mercato dei lavori sia quello di servizi e forniture) è pari a circa 20.300. Al riguardo dai dati forniti da Banca Italia ("*Tempi di realizzazione delle opere pubbliche e loro determinanti, Questioni di Economia e Finanza n. 538*", dicembre 2019) si evince che la durata mediana dell'intero ciclo di realizzazione delle opere considerate è stimata pari a circa 4,9 anni.

Si riportano, nella figura 1, i dati ANAC relativi al valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro per entrambi i settori ordinari e speciali che si è attestato attorno ai 178,8 miliardi di euro, registrando una crescita pari al 28% rispetto al 2018<sup>1</sup>.

**Figura 1** Valore complessivo a base di gara delle procedure di affidamento

<sup>1</sup> I dati sul mercato riportati nella presente Relazione possono differire con quelli riportati nelle Relazioni annuali al Parlamento per gli anni precedenti in quanto nel tempo i dati rilevati vengono aggiornati a causa di comunicazioni tardive, correzioni di errori e così via.

(bandi e inviti di importo superiore a 40.000 euro, settori ordinario e speciale, 2018-2020)




Si riportano di seguito a titolo esemplificativo di dati ANAS, che è una delle più grandi stazioni appaltanti del Paese, sul contenzioso che riguarda le procedure da essa espletate e le cause principali dei contenziosi.

*Cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica nell'applicazione delle norme*

Per quanto riguarda le cause più frequenti di non corretta applicazione delle norme, si evidenzia che nel triennio 2018-2020 sono state interessate da ricorso il 20% delle gare aggiudicate nello stesso periodo. Di queste oltre il 70% si sono risolte con esito positivo per Anas, confermandosi così la sostanziale corretta applicazione da parte di Anas delle norme che regolamentano gli appalti pubblici, tenuto conto, pure, della circostanza che la maggior parte dei motivi di ricorso inerisce alla contestata valutazione delle offerte tecniche presentate in gara.

Giusto per fornire un quadro di sintesi sulle cause di contenzioso, a conferma di quanto appena sostenuto, si rinvia al grafico che segue con la ripartizione, per macro categorie, delle cause di impugnazione maggiormente ricorrenti.



## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

La legge delega recepisce alcune indicazioni provenienti dagli operatori di settore e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea dettando al Governo principi e criteri direttivi tutti volti a consentire all'esecutivo stesso di adottare uno o più decreti legislativi che consentano il superamento delle criticità evidenziate in questi anni di vigenza del codice dei contratti pubblici. La legge consente al Governo, infatti, di prevedere norme semplici e chiare che assicurino l'efficienza e la tempestività delle procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e concessioni pubbliche con tempistiche certe e verificabili nonché di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti.

In particolare, gli obiettivi principali che si prefigge la proposta normativa sono: una maggiore efficienza nelle procedure di gara riguardanti lavori, servizi e forniture anche attraverso la riduzione dei tempi dei procedimenti medesimi; individuazione di criteri volti a prevedere metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali classici, per rafforzare la certezza applicativa delle disposizioni sui contratti pubblici al fine di limitare il contenzioso oggi presente negli affidamenti dei contratti pubblici; prevedere una generalizzata semplificazione delle procedure, stabilendo in

particolare la previsione di uno snellimento delle stesse procedure per gli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Trattandosi di una legge che contiene esclusivamente norme di delega, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato agli interventi attuativi di tali previsioni.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori (tutti di lungo periodo in quanto il presente disegno di legge reca disposizioni che conferiscono deleghe legislative) saranno principalmente i seguenti:

- riduzione dei tempi dei procedimenti di gara riguardanti lavori, servizi e forniture (dai circa 4,9 anni, vedi scheda 1);
- riduzione del contenzioso relativo alle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture;

dai Dai dati ANAC emerge che nel 2017 sono state bandite n. 255.151 procedure per un ammontare complessivo posto a base di gara di €. 133.484.439.787. Nel 2018 le procedure bandite sono state 238.101 per un ammontare complessivo di €. 141.331.493.984 il numero delle procedure impugnate presso i TAR nel 2017 era di 3.457 e nel 2018 di 3.603 (Analisi elaborata con la collaborazione dell'Ufficio Studi, massimario e formazione; dell'Ufficio Stampa e comunicazione della Giustizia amministrativa e degli Uffici statistici del Consiglio di Stato)

- maggiore semplificazione delle procedure di affidamento con riguardo ai lavori, servizi e forniture soprattutto nel sotto soglia;

Nella figura 2 (ove è evidenziata la distribuzione delle procedure di affidamento, di importo uguale o superiore a € 40.000, per classi di importo e tipologia di contratto (2018-2020) - fonte ANAC) si può verificare l'impatto degli affidamenti nel sottosoglia nel panorama complessivo degli affidamenti dei contratti pubblici.

**Figura 2** Distribuzione

Contratto	Fascia di importo	Totale CIG perfezionati				Importo complessivo			
		2018	2019	2020	Δ 2018- 2020	2018 (valore in euro)	2019 (valore in euro)	2020 (valore in euro)	Δ 2018- 2020
Forniture	≥ € 40.000	26.314	26.681	33.984	29,1%	2.145.453.504	2.204.064.880	2.764.482.908	28,9%
	< € 150.000								
	≥ € 150.000	16.580	17.142	21.258	28,2%	5.797.756.696	5.942.340.337	7.563.650.337	30,5%
	< € 1.000.000								
	≥ € 1.000.000	3.737	4.036	5.467	46,3%	7.841.038.062	8.686.810.094	12.007.785.733	53,1%

	<€ 5.000.000								
	≥ € 5.000.000	980	1.267	1.981	102,1%	10.123.712.057	13.263.755.248	20.775.861.561	105,2%
	< € 25.000.000								
	≥ € 25.000.000	203	328	461	127,1%	14.619.906.330	34.643.959.030	31.573.554.745	116,0%
	<b>Totale Forniture</b>	<b>47.814</b>	<b>49.454</b>	<b>63.151</b>	<b>32,1%</b>	<b>40.527.866.649</b>	<b>64.740.929.589</b>	<b>74.685.335.284</b>	<b>84,3%</b>
Lavori	≥ € 40.000	17.716	25.580	28.655	61,7%	1.585.328.891	2.196.320.281	2.451.980.985	54,7%
	< € 150.000								
	≥ € 150.000	15.508	16.690	17.004	9,6%	6.229.617.755	6.710.499.446	6.887.532.612	10,6%
	< € 1.000.000								
	≥ € 1.000.000	2.573	2.994	2.884	12,1%	5.626.502.189	6.459.118.661	5.896.666.074	4,8%
	< € 5.000.000								
	≥ € 5.000.000	718	768	978	36,2%	7.960.076.983	6.766.260.772	9.433.942.480	18,5%
	< € 25.000.000								
≥ € 25.000.000	135	152	321	137,8%	10.650.891.335	12.290.629.741	28.089.305.365	163,7%	
<b>Totale Lavori</b>	<b>36.650</b>	<b>46.184</b>	<b>49.842</b>	<b>36,0%</b>	<b>32.052.417.152</b>	<b>34.422.828.901</b>	<b>52.759.427.517</b>	<b>64,6%</b>	
Servizi	≥ € 40.000	30.818	30.468	35.987	16,8%	2.551.922.380	2.530.581.084	2.888.412.056	13,2%
	< € 150.000								
	≥ € 150.000	21.058	20.986	19.248	-8,6%	7.330.744.473	7.268.887.798	6.683.364.570	-8,8%
	< € 1.000.000								
	≥ € 1.000.000	4.649	4.785	4.512	-2,9%	10.217.304.776	10.464.452.935	9.786.006.333	-4,2%
	< € 5.000.000								
	≥ € 5.000.000	1.392	1.548	1.275	-8,4%	14.332.886.045	16.234.847.714	13.130.617.102	-8,4%
	< € 25.000.000								
≥ € 25.000.000	380	377	246	-35,3%	32.415.912.326	34.228.878.170	18.851.884.871	-41,8%	
<b>Totale Servizi</b>	<b>58.297</b>	<b>58.164</b>	<b>61.268</b>	<b>5,1%</b>	<b>66.848.769.999</b>	<b>70.727.647.702</b>	<b>51.340.284.933</b>	<b>-23,2%</b>	
<b>Totale</b>	<b>142.761</b>	<b>153.802</b>	<b>174.261</b>	<b>22,1%</b>	<b>139.429.053.801</b>	<b>169.891.406.192</b>	<b>178.785.047.734</b>	<b>28,2%</b>	

- sistematizzazione della normativa di settore in corpi normativi omogenei.  
Nella sezione 1 è evidenziato come la normativa degli affidamenti pubblici sia contenuta in parte in disposizioni normative separate dal codice dei contratti pubblici.

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento attraverso una legge delega è stato privilegiato rispetto ad altri tipi di intervento, per esempio disposizioni *spot* concernenti modifiche settoriali contenute in



decreti-legge o sporadiche proposte emendative introdotte attraverso altre norme di rango primario, al fine di consentire una rivisitazione ponderata e di sistema della materia. L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non interventivo" non avrebbe consentito il raggiungimento degli obiettivi indicati nel paragrafo 2.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari**

In linea generale, trattandosi di una legge che contiene esclusivamente norme di delega, l'individuazione dei destinatari sarà possibile a seguito dell'attuazione dei singoli decreti legislativi. Comunque i destinatari principali saranno le Amministrazioni coinvolte nell'adozione dei decreti legislativi. Mentre i destinatari dei decreti legislativi, una volta emanati, saranno le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti più in generale e gli operatori economici che intendono stipulare contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, servizi e concessioni con le pubbliche amministrazioni. Gli impatti, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, potranno essere valutati ponendo a riferimento anche i dati numerici contenuti nella sezione 2.2 in termini di riduzione dei tempi dei procedimenti di gara riguardanti lavori, servizi e forniture e dei contenziosi. Un impatto di grande rilievo sarà rappresentato dalla chiarezza e dall'omogeneità delle disposizioni contenute nei futuri decreti legislativi che potrà essere valutata dal numero, e dal contenuto, dei quesiti e delle richieste di pareri che perverranno all'ANAC a seguito della loro adozione.

##### **4.2 Impatti specifici**

###### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Il provvedimento, avendo come oggetto esclusivo la previsione di deleghe legislative, non impatta direttamente sulle micro, piccole e medie imprese.

###### **B. Effetti sulla concorrenza**

Il provvedimento, avendo come oggetto esclusivo la previsione di deleghe legislative, non impatta direttamente sulla concorrenza.

###### **C. Oneri informativi**

Non sono previsti nuovi oneri informativi, ad ogni modo, atteso che la fase di attuazione delle disposizioni è rinviata ad un momento successivo, una concreta valutazione degli oneri informativi potrà essere effettuata solamente all'atto dell'emanazione dei decreti attuativi.

###### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. E' stato anzi introdotto uno specifico criterio di delega che richiede che i decreti attuativi rispettino il c.d. divieto di *gold plating*.

Attualmente, a titolo esemplificativo, le disposizioni di maggior rilevanza che si pongono in contrasto con il divieto di *gold plating* riguardano in particolare la disciplina dell'avvalimento e del subappalto laddove si prevede il divieto dell'avvalimento e del subappalto a cascata e si prevede il divieto, in caso di avvalimento, per diversi offerenti in una procedura di gara di avvalersi della stessa impresa ausiliaria e il divieto di partecipare alla stessa procedura per l'impresa ausiliaria e quella ausiliata, stesso divieto vige per il sub appalto. Inoltre, ulteriori disposizioni riguardano la previsione generalizzata dell'indicazione obbligatoria, in fase di offerta, dell'indicazione di una terna di subappaltatori e la previsione dell'obbligo di iscrizione dei commissari di gara presso un elenco tenuto da ANAC (attualmente tali previsioni sono temporaneamente sospese dal decreto-legge n. 32 del 2019 c.d. "sblocca cantieri").

#### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento è stato previsto perché si è ritenuto che sia quello più idoneo a consentire una rivisitazione ponderata e di sistema della materia.

### 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

#### 5.1 Attuazione

Il Governo dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A tal fine si prevede che i citati decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e che sugli schemi dei decreti sia acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Si stabilisce che decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri.

Si prevede, inoltre, che ove il Governo, nell'attuazione della delega, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. A tal fine il Consiglio di Stato può utilizzare magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Se si adotta tale procedura sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

Infine, si prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti

#### 5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sull'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge delega sarà effettuato a seguito dell'adozione dei decreti legislativi con le modalità in esso contenute. Comunque, in linea generale, potrà effettuarsi un monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni inerenti alla materia trattata dalla legge delega anche attraverso le disposizioni contenute all'articolo 83, par. 3, della dir. 2014/24/UE e all'articolo 99, par. 3, della dir. 2014/25/UE, attualmente recepiti all'articolo 212, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, (disposizioni che dovranno essere contenute nei decreti legislativi in quanto trattasi di disposizioni dettate dall'UE), che prevedono, un obbligo generale in capo ad ogni Stato membro di garantire il controllo dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici, e nello specifico che ogni tre anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

## CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

### 1. Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato, tra agosto e settembre 2018, tramite il proprio sito internet istituzionale una consultazione pubblica. Si segnala che i «temi di riflessione» sottoposti a consultazione costituivano altrettanti punti di emersione di criticità più urgenti rilevate durante la costante opera di monitoraggio effettuata dal Ministero nei primi due anni di vigenza del Codice, ovvero segnalate nel tempo al Ministero da un'ampia platea di stakeholders, tra cui associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre Amministrazioni pubbliche.

Gli interventi registrati hanno avuto carattere puntuale, sono stati riferiti allo specifico tema e alla disposizione in consultazione, mettendo in rilievo l'eventuale criticità del quadro normativo vigente e le proposte di modifica. Accanto alle tematiche predefinite, è stata data l'opportunità di segnalare ulteriori profili di criticità. Nel report si propongono i trend percentuali delle tematiche maggiormente commentate.

A seguito di tale consultazione il Ministero ha continuato a registrare le osservazioni e i suggerimenti che gli operatori economici hanno continuato a inviare e delle quali si è tenuto conto per l'emanazione dei decreti-legge n. 32 del 2019, n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021.

### 2. Elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni

Hanno partecipato alla consultazione un'ampia platea di stakeholders, tra cui associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre

Amministrazioni pubbliche. Gli stessi soggetti, anche dopo il 2018, hanno continuato a trasmettere al Ministero osservazioni e suggerimenti.

### 3. Periodi in cui si sono svolte le consultazioni

Agosto/settembre 2018, inoltre si è provveduto a registrare le proposte e le osservazioni prevenute al Ministero a seguito dell'emanazione dei decreti-legge n. 32 del 2019, n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021.

### 4. Principali risultati emersi dalle consultazioni

I temi predefiniti che hanno destato il maggior interesse, con richieste di profonda modifica degli istituti, sono stati:

- a) il subappalto (art. 105);
- b) i criteri di aggiudicazione (art. 95 commi 4 e 5);
- c) la disciplina dell'anomalia (art. 97 commi 2 e 3);
- d) i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell'impugnativa (art. 29 commi 1 e 2);
- e) la nomina e i requisiti del RUP (art. 31 comma 1);
- f) i motivi di esclusione (art. 80);
- g) gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113).

Inoltre, soprattutto le pubbliche amministrazioni hanno chiesto profonde modifiche degli istituti di cui alle lettere a), d), e), f), g). Esse hanno anche proposto la riforma della disciplina delle commissioni giudicatrici e dell'albo dei commissari presso l'ANAC (art. 77, commi 1 e 3). Sui medesimi temi si è registrata la sostanziale convergenza delle aziende private e dei liberi professionisti, con un maggior interesse rispetto alla riforma dei criteri di aggiudicazione (art. 95, commi 4 e 5) a quelli di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e ai relativi requisiti (art. 31, comma 1).

Una netta presa di posizione con richiesta di abrogazione, sia pur con contributi numericamente meno ampi dei precedenti, ha riguardato:

- a) la soft law e le linee guida ANAC (art. 213), con il rilievo del sostanziale fallimento dell'esperienza che ha determinato incertezza e instabilità del quadro normativo;
- b) il rito c.d. super speciale, ritenuto inidoneo sul piano processuale a raggiungere l'obiettivo di deflazionare il contenzioso (come emerge dall'analisi congiunta dei contributi pervenuti sull'art. 204, comma 1, lett. b e d, e sull'art. 29, comma 1);

c) l'avvalimento (art. 89, commi 2 e 4), per evitare che imprese non adeguatamente qualificate partecipino alle gare.

Si segnalano, infine, le richieste di modifica sui temi:

- dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art. 38), rispetto al quale si chiede di tener conto della natura dei soggetti e degli ambiti di operatività;
- dell'appalto integrato (art. 59, commi 1 e 1-bis), articolo commentato in prevalenza da soggetti privati, con richiesta di modifica volta a limitare, in senso più o meno ampio, l'utilizzo dell'istituto;
- del rating d'impresa (art. 83), per il quale le varie richieste di modifica hanno segnato visioni riformatrici dell'istituto completamente antitetiche (es.: abolizione o previsione di obbligatorietà);
- della qualificazione delle imprese (art. 84, comma 4), per il quale si registrano, accanto alle prevalenti richieste di modifica dell'istituto, anche proposte di conferma dello stesso;
- dei costi della manodopera (art. 95, comma 10), con necessità di precisazioni sul tenore della disposizione, anche a maggior tutela dei lavoratori;
- del punteggio massimo all'offerta economica (art. 95, comma 10-bis), per il quale sono risultate numericamente quasi equivalenti le richieste di abrogazione e di modifica, queste ultime antitetiche rispetto alla previsione della discrezionalità della stazione appaltante, per taluni da limitare per altri da ampliare.

#### PERCORSO DI VALUTAZIONE

Lo schema di disegno di legge, nella fase di studio, analisi dei costi e dei benefici, valutazione delle risorse economiche da impiegare, è stato esaminato ed elaborato direttamente dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in coordinamento con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.





€ 1,00